

Comune di Striano - Autore:DE ROSA ANGELA

Proprietà della eMail:

Data di Consegna 20/01/23 09:54:53

Tipo posta-certificata

Mittente annunziatacordasco@cgn.legalmail.it

Autore gipaciello

Oggetto POSTA CERTIFICATA: verbale n. 2

Testo

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. -- -----

Allegati:

VERBALE2.pdf.p7m 

originalMessage.eml

Smistamento/Altri destinatari interni

Ufficio Tributi

SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI



Comune di Striano



c.1978_0001015/2023

Prt.G.0001015/2023 - E - 20/01,2023 10:53:16
Smistamento: SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI

	COMUNE DI STRIANO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Via Sarno n. 1
	TEL. 081/8276202 - FAX 081/8276103 C F 01226000634
	Sito web: www.comune.striano.na.it PEC: protocollo@pec.striano.na.it

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

n.2 del 19/01/2023

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Revisore dei Conti

Revisore unico

Annunziata Cordasco

Il Revisore dei conti Annunziata Cordasco, *nominato con Delibera Comunale n. 44 del 28 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge*, ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

VISTA la richiesta di parere, SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI protocollo G.0000955/2023 - U - 19/01/2023 pervenuta in tramite posta elettronica; procede all'esame della seguente richiesta di parere:

- annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Visto

- il regolamento di Contabilità;
- la L. 29 dicembre 2022, n.197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, la quale definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

Preso atto che

La legge di Bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 oltre alla definizione delle controversie tributarie, tratta anche dello stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti delle amministrazioni centrali, dello stralcio parziale dei medesimi carichi per i crediti degli enti territoriali, con facoltà di diniego, della definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione fino a giugno 2022.

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro: limiti

Il comma 222 della L. n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, alla data del 1° gennaio 2023, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale stralcio opera per i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e solo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, con esclusione, quindi, degli enti territoriali

il comma 227 contiene la possibilità di stralcio parziale delle cartelle fino a mille euro: compresi i comuni quindi per i crediti vantati da enti diversi da amministrazioni statali o enti previdenziali;

per i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli

enti diversi dalle amministrazioni centrali, l'annullamento automatico ha valore limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora. Sono, invece, dovute le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le violazioni del codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, lo stralcio si applica limitatamente **agli interessi, compresi gli interessi semestrali e gli interessi di mora**. Di contro, l'annullamento automatico non ha effetto per sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.

La legge 197/2022 prevede che i **Comuni possono scegliere di non applicare lo stralcio** suddetto purché adottino regolare delibera entro il 31 gennaio 2023 a cui deve seguire, nella stessa data, comunicazione all'AdER.

In assenza della delibera troverà applicazione lo stralcio.

Tuttavia, in presenza di delibera approvata, il contribuente potrà avvalersi, con diverse condizioni, della rottamazione prevista dal comma 231.

Oltre agli stralci trattati, la manovra 2023 ha introdotto una nuova rottamazione riguardante i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Chi aderisce può vedere cancellati i singoli carichi versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento senza corrispondere gli interessi, le sanzioni, l'aggio.

In merito alla rottamazione, il revisore osserva come questa **sia imposta ai Comuni**, il comune non può operare in autonomia rispetto alle proprie entrate. Di contro tale strumento, come è stato presentato, **origina delle diversità di trattamento** sia tra i Comuni – in quanto se è stata utilizzata l'ingiunzione di pagamento oppure non sono stati affidati ad Ad ER gli accertamenti esecutivi, si è fuori dalla rottamazione - sia tra contribuenti - perché lo stesso debito avrà conseguenze diverse a seconda dello strumento di riscossione scelto dal Comune.

VISTO

- 1. il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 il quale testualmente recita: "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione**

dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

2. la relazione a firma del responsabile dell'ufficio tributi dottoressa Caterina Coppola e del responsabile pro tempore del servizio economico finanziario Dottor Biagio Minichini ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ALL'Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Revisore dei Conti

Revisore unico

Annunziata Cordasco

